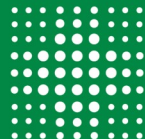


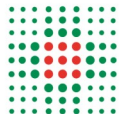
LA DOCUMENTAZIONE PER IL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

Lucia Romagnoli
Azienda USL di Modena

BOLOGNA, 23/09/2025



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena



DOCUMENTAZIONE TRASPORTO

DOCUMENTI ANIMALI

Documento di
accompagnamento (DDA)

Certificato INTRA

Giornale di viaggio

DOCUMENTI TRASPORTATORE

Autorizzazioni
extra 1/2005

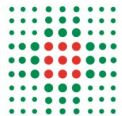
Allegato H
Allegato G/Gbis

Autorizzazioni
1/2005

Autorizzazione del
trasportatore

Autorizzazione del
mezzo

Certificato
conducente/guardiano



DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ANIMALI

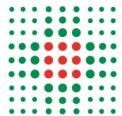
Articolo 4

Documentazione di trasporto

1. Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi:
 - a) la loro origine e proprietà;
 - b) il luogo di partenza;
 - c) la data e l'ora di partenza;
 - d) il luogo di destinazione;
 - e) la durata prevista del viaggio.

DOCUMENTO DI
ACCOMPAGNAMENTO (Ex MOD4)

CERTIFICATO INTRA / DVCE
+ evtl GIORNALE DI VIAGGIO



DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL TRASPORTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO (CE) n.1/2005 del 22 dicembre 2004

“Sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20.03.2008

“Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi”

Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti del 17 ottobre 2008, n. 12453

“Procedura per l'autorizzazione al trasporto degli animali vivi”



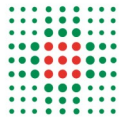
REGOLAMENTO (CE) n.1/2005 del 22 dicembre 2004

SI APPLICA

Al trasporto di tutti gli animali vertebrati vivi all'interno della comunità (mammiferi – uccelli – rettili – anfibi – pesci)

NON SI APPLICA

al trasporto che non sia in relazione ad attività economica: esempio a tutti gli animali da compagnia al seguito del loro proprietario; al trasporto direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario (con esplicita dichiarazione veterinaria).

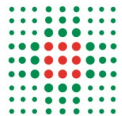


REGOLAMENTO (CE) n.1/2005 del 22 dicembre 2004

SI APPLICANO SOLTANTO LE CONDIZIONI GENERALI (Artt. 3 e 27)
ai trasporti effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i
propri mezzi di trasporto per la transumanza.

ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i
propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla
propria azienda.

ai trasporti conto proprio inferiore ai 65 km considerati produttori
primari.



AUTORIZZAZIONI EXTRA REG. 1/2005

Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti del 17 ottobre 2008, n. 12453

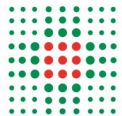
1.1 Registrazione dei mezzi di trasporto degli allevatori. Procedura

Gli allevatori che effettuano il trasporto dei propri animali sul proprio mezzo devono presentare al Servizio Veterinario della AUSL territorialmente competente l'autodichiarazione di cui all'allegato G.

Tale autodichiarazione - vidimata dal Servizio Veterinario territorialmente competente - deve accompagnare il mezzo a disposizione delle autorità di controllo e deve essere ripresentata ogni 5 anni (con scadenza dalla data del visto)

Il Servizio Veterinario tiene un elenco aggiornato delle autodichiarazioni e dei mezzi dei produttori primari che trasportano i propri animali.

ALLEGATO G



Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti del 17 ottobre 2008, n. 12453

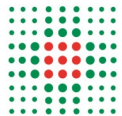
2.1 Registrazione dei mezzi di trasporto dei trasportatori dei propri animali in relazione ad un'attività commerciale su una distanza inferiore ai 65 km. Procedura

I trasportatori dei propri animali in relazione ad un'attività commerciale su una distanza inferiore ai 65 km, alle condizioni sopra descritte devono presentare al Servizio Veterinario della AUSL territorialmente competente l'autodichiarazione di cui all'allegato G bis.

Tale autodichiarazione - vidimata dal Servizio Veterinario territorialmente competente - deve accompagnare il mezzo a disposizione delle autorità di controllo e va ripresentata ogni 5 anni (con scadenza dalla data del visto).

Il Servizio Veterinario tiene elenco aggiornato delle autodichiarazioni e dei mezzi dei trasportatori dei propri animali in relazione ad un'attività commerciale su una distanza inferiore ai 65 km.

ALLEGATO Gbis



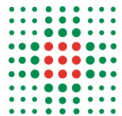
Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti del 17 ottobre 2008, n. 12453

3.1 Registrazione dei mezzi di trasporto di equidi in conto proprio per finalità sportive. Procedura

I proprietari di equidi che “per conto proprio” trasportano animali con finalità non connesse ad un’attività economica sopra descritti devono presentare al Servizio Veterinario della AUSL territorialmente competente l’autodichiarazione di cui all’ allegato H.

Tale autodichiarazione - vidimata dal Servizio Veterinario territorialmente competente - deve accompagnare il mezzo a disposizione delle autorità di controllo e deve essere presentata ogni 5 anni (con scadenza dalla data del visto).

ALLEGATO H



ALTRE ECCEZIONI

Pesci ornamentali

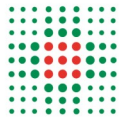
Ministero della Salute n. 0013823-02/07/2014-DGSAF-COD_UO-P

Regolamento(CE) N. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate – Chiarimenti relativi alle autorizzazioni per il trasporto dei pesci ornamentali in contenitori

Avicoli ornamentali

Ministero della Salute n. 0013823-02/07/2014-DGSAF-COD_UO-P

Applicabilità del Regolamento 1/2005 al trasporto di avicoli di allevatori ornamentali

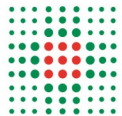


DOCUMENTAZIONE EX REG. 1/2005 AUTORIZZAZIONI DEL TRASPORTATORE

Regolamento (CE) 1/2005

Art. 2 punto x «trasportatore»: persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi

Art. 6 comma 1: Nessuno può fungere da trasportatore a meno che non detenga un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, dell'articolo 11, paragrafo 1. Copia dell'autorizzazione è esibita all'autorità competente allorché si trasportano animali.



Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti del 17 ottobre 2008, n. 12453

4.1 Autorizzazione Tipo 1 (S): per brevi viaggi, ovvero inferiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale ai sensi dell'art. 10 del regolamento

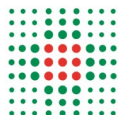
Il trasporto di animali, connesso ad una attività commerciale, inferiore alle 8 otto ore:

- per conto terzi,
- dei propri animali su distanza superiore ai 65 km,

ovvero il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, **in ambito nazionale entro le 12 ore** dal momento del carico a quello dello scarico,, deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario competente per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione deve essere in bollo ed il trasportatore (inteso come legale rappresentante o Titolare della ditta individuale) deve indicare:

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 1 del trasportatore ed il documento (o check-list) relativo al mezzo di trasporto.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

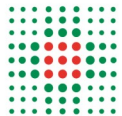
1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE N. CE IT TS 080 036 XXX		
2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE		TIPO 1 NON VALIDO PER LUNGI VIAGGI
2.1. Ragione sociale		
2.2. Indirizzo SEDE LEGALE		
2.3. Città	2.4. Codice postale	2.5. Stato membro
2.6. Telefono	2.7. Fax	2.8. Indirizzo elettronico
3. AUTORIZZAZIONE LIMITATA A TALUNI: Tipi di animali ☐ Modi di trasporto ☐		
Specificare: SPECIE E CATEGORIE		
Data di scadenza		
4. AUTORITÀ CHE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE		
4.1. Nome e indirizzo dell'autorità		
4.2. Telefono	4.3. Fax	4.4. Indirizzo elettronico
4.5. Data	4.6. Luogo	4.7. Timbro ufficiale
4.8. Nome e firma del funzionario		

Validità 5 anni



RILASCIATA ATTRAVERSO
L'APPLICATIVO SINVSA

IN ORIGINALE O IN COPIA
CONFORME (FOTOCOPIA
PER GLI ESTERI)



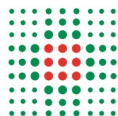
Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti del 17 ottobre 2008, n. 12453

4.2 Autorizzazione Tipo 2 (L): per lunghi viaggi, ovvero superiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale ai sensi dell'art. 11 del regolamento

Il trasporto di animali di carattere commerciale superiore alle 8 otto ore (**esclusi i trasporti in ambito nazionale effettuati all'interno di 12 ore**), deve essere autorizzato dall'Azienda ULSS di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 2 del trasportatore ed il documento (o check-list) relativo al mezzo di trasporto, ovvero il certificato di omologazione qualora il mezzo sia utilizzato per lunghi viaggi.

La copia conforme viene rilasciata dal Servizio Veterinario competente per l'autorizzazione, come previsto dall'art 3 del D.Lgs. 25 Luglio 2007 n. 151



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE N.

CE IT TL 080 036 XXX

2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE

2.1 Ragione sociale

TIPO 2

VALIDO PER TUTTI I VIAGGI
COMPRESI I LUNGHI VIAGGI

2.2. Indirizzo

SEDE LEGALE

2.3. Città

2.4. Codice postale

2.5. Stato membro

2.6. Telefono

2.7. Fax

2.8. Indirizzo elettronico

3. PORTATA DELL'AUTORIZZAZIONE limitata a certi/e

Tipi di animali ☐

Modi di trasporto ☐

Specificare:

SPECIE E CATEGORIE

Data di scadenza

4. AUTORITÀ CHE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE

4.1. Nome e indirizzo dell'autorità

4.2. Telefono

4.3. Fax

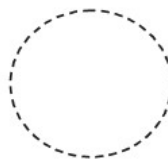
4.4. Indirizzo elettronico

4.5. Data

4.6. Luogo

4.7. Timbro ufficiale

4.8. Nome e firma del funzionario

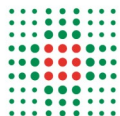


Validità 5 anni



RILASCIATA ATTRAVERSO
L'APPLICATIVO SINVSA

IN ORIGINALE O IN COPIA
CONFORME (FOTOCOPIA
PER GLI ESTERI)



Anagrafiche

- Imprese e sedi operative**
- Riconoscimenti e registrazioni sedi operative
- Attività esercitate dalle sedi operative
- Mezzi di trasporto
- Omologazione mezzi di trasporto
- Gestione autorizzazioni trasportatori di animali vivi
- Operatori
- Conducenti/Guardiani
- Verifica e valida autoregistrazioni
- Unità operative/Dipartimenti
- Punti di prelievo acque

Variazioni

- Proprietari / legali rappresentanti
- Dati Sedi Legali
- Sedi operative
- Mezzi di trasporto
- Autorizzazioni trasportatori di animali vivi
- Omologazioni



Rischio sanitario

- Classificazione rischio sanitario

chiudi

ANAGRAFICHE - IMPRESE E SEDI OPERATIVE

Ricerca

Nuovo inserimento/modifica

I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori

Sede legale:

Ragione sociale / Denominazione: *

LUCIA ROMAGNOLI

Codice Fiscale: *

0123456789

?

Partita IVA:

?

Ubicazione sede legale

Indirizzo: *

VIA L. SMERIERI £

Comune: *

MIRANDOLA

p

x

Cap: *

41037

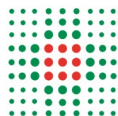
Località:

Contatti

Telefono:

Fax:

Email:



ATTENZIONE !

E' necessario indicare almeno un elemento nella lista qui di seguito.

Tutte le operazioni all'interno della lista vengono eseguite soltanto all'attivazione del tasto "Salva". Prima di tale operazione **non verrà memorizzata** nel sistema alcuna modifica.

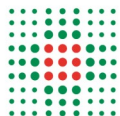
+ Sedi operative

A=settore alimenti uso umano; M=settore mangimi; T=settore trasporto; S=settore sottoprodotti; F=settore farmaci; P=negozio petfood; I=intermediario commercio bestiame

sedi operative totali: 0

N.	Class. rischio	Settore	Codice Univoco Nazionale (CUN)	Codice identificativo	Indirizzo	Comune	Prov.	Asl di competenza	Data fine att.	R	Operaz.	Esito
1		T			STRADA MARTINIANA 21	MODENA	MO	A.S.L. MODENA			   	

Salva



Anagrafiche

- Imprese e sedi operative
- Riconoscimenti e registrazioni sedi operative
- Attività esercitate dalle sedi operative
- Mezzi di trasporto
- Omologazione mezzi di trasporto
- Gestione autorizzazioni trasportatori di animali vivi**
- Operatori
- Conducenti/Guardiani
- Verifica e valida autoregistrazioni
- Unità operative/Dipartimenti
- Punti di prelievo acque

Variazioni

- Proprietari / legali rappresentanti
- Dati Sedi Legali
- Sedi operative
- Mezzi di trasporto
- Autorizzazioni trasportatori di animali vivi
- Omologazioni



Rischio sanitario

- Classificazione rischio sanitario

↑ chiudi

ANAGRAFICHE - GESTIONE AUTORIZZAZIONI TRASPORTATORI DI ANIMALI VIVI

Ricerca

Nuovo inserimento/modifica

I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori

Estremi identificativi dell'impresa

Ragione sociale: *

LUCIA ROMAGNOLI



Codice fiscale: *

Partita IVA:

Comune: *

Autorità che rilascia l'autorizzazione

Codice:

Denominazione:



Estremi dell'autorizzazione

Tipo: *

Numero di autorizzazione: *

Data rilascio: *

Data scadenza: ?

Autorizzazione limitata:

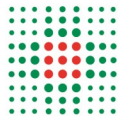
▼

TIPO 1
TIPO 2
ALLEGATO G
ALLEGATO H

☐ Tipi di animali

☐ Modi di trasporto





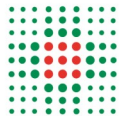
DOCUMENTAZIONE EX REG. 1/2005 AUTORIZZAZIONI DEL MEZZO

Regolamento (CE) 1/2005

Art. 2 punto n «mezzi di trasporto»: veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili usati per il trasporto di animali

Art. 6 par. 3. I trasportatori trasportano gli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.

Art. 7 par. 1: Nessuno può trasportare animali su strada per lunghi viaggi a meno che il mezzo di trasporto non sia stato ispezionato e omologato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.



Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti del 17 ottobre 2008, n. 12453

5. MEZZI DI TRASPORTO

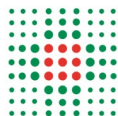
5.1 Registrazione dei mezzi di trasporto per brevi viaggi, ovvero inferiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale

I mezzi di trasporto per brevi viaggi vengono registrati secondo le modalità sopra indicate vale a dire tramite la dichiarazione del trasportatore, sotto forma di documento (o check-list) in autodichiarazione, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli animali soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 .

ALLEGATO B

Qualora il trasportatore abbia sede operativa diversa dalla sede legale

2. il documento (o check-list) compilato in autodichiarazione, per ogni automezzo utilizzato per i viaggi brevi, viene presentato al Servizio Veterinario di competenza per ogni relativa sede operativa. In questo caso il veterinario ufficiale competente per la sede operativa deve:
 - verificare l'autodichiarazione,
 - vidimare il documento (o check-list) compilato in autodichiarazione dal trasportatore.



Allegato B: Check-list da compilare da parte del trasportatore, per attestare i requisiti dei mezzi di trasporto per brevi viaggi

 Regione Emilia-Romagna

Check-list per la certificazione dei requisiti dei mezzi di trasporto degli animali vertebrati vivi per viaggi inferiori alle otto ore

Il sottoscritto autotrasportatore/legale rappresentante della ditta _____

_____ con Sede Legale in

via _____ Comune _____,

Sede operativa in _____ Via _____,

Sede autorimessa per le operazioni di lavaggio automezzo _____

DICHIARA

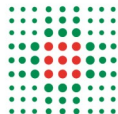
- di essere a conoscenza dei requisiti obbligatori per il trasporto degli animali previsti dal Regolamento CE 1/2005 Allegato I, Capo II e Capo III
- che il mezzo..... marca.....
tipo..... targa.....

DIMENSIONI INTERNE DELL'AUTOMEZZO:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
SUPERFICE					
ALTEZZA					

soddisfa i seguenti requisiti dell'Allegato I, Capo II, in particolare:

Requisiti obbligatori previsti per il trasporto degli animali vertebrati vivi



Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti.

Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:

.....

Luogo e data

Firma

Limitazioni:

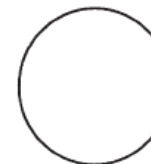
- ☐ idoneo al trasporto con scarico e carico degli animali solo presso strutture attrezzate in conformità al Capo III, punti 1.3 e 1.4 dell'Allegato I del Reg. (CE) 1/2005 (in quanto mezzo privo di rampa o delle relative protezioni laterali);
- ☐ idoneo al trasporto di bovini diversi dai vitelli ed ovini (in quanto la pendenza della rampa è maggiore al 36,4 %);
- ☐ non idoneo a viaggi nel territorio nazionale relativi alla deroga delle 12 ore complessive fino al luogo di destinazione finale (in quanto sprovvisto delle opportune attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali)
- ☐ altro.....
- ☐ nessuna limitazione

Visto, il Responsabile del Servizio Veterinario

Luogo e data

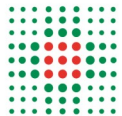
Timbro.....

Firma.....



Valido sino al

Allegato all'autorizzazione n.....del..... di Tipo 1 del trasportatore.....



Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti del 17 ottobre 2008, n. 12453

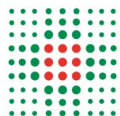
5.2 Omologazione dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento nessuno può trasportare:

- animali **su strada per lunghi viaggi** (superiori alle 8 ore, ovvero superiori alle 12 ore, qualora in ambito nazionale) senza che il mezzo di trasporto non sia stato opportunamente ispezionato ed omologato ai sensi dell'art. 18 del regolamento;
- **via mare, per più di 10 miglia marine**, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento.

Tutti i sopra citati mezzi di trasporto devono essere autorizzati dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la **sede operativa** attraverso un certificato di omologazione per i mezzi di trasporto su strada conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento, ovvero un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, conformemente all'art. 19 del Regolamento.

Si specifica che per “certificato di omologazione”, il legislatore comunitario intende una certificazione di conformità ai requisiti sanitari e di benessere animale del mezzo di trasporto (Allegato F), inserendo nell'apposito campo “immatricolazione n.” **la targa del mezzo**. Questo ultimo sarà infatti l'unico numero/codice che verrà associato all'omologazione dei mezzi stessi.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi ai sensi dell'articolo 18,
paragrafo 2

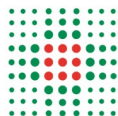
1. IMMATRICOLAZIONE N.		
AA 123 XY		
1.2 Attrezzato con Sistema di navigazione:		
SI NO		
2. Tipi di animali di cui è consentito il trasporto		
3. SUPERFICIE IN M ² /PIANO		
4. La presente omologazione è valida fino a		
5. ORGANISMO CHE RILASCI IL CERTIFICATO		
5.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato		
5.2. Telefono	5.3. Fax	5.4. Indirizzo elettronico
5.5. Data	5.6. Luogo	5.7. Timbro
5.8. Nome e firma		

Validità 5 anni



COPRE BREVI E LUNGH
VIAGGI

RILASCIATA ATTRAVERSO
L'APPLICATIVO SINVSA



Anagrafiche

- Imprese e sedi operative
- Riconoscimenti e registrazioni sedi operative
- Attività esercitate dalle sedi operative
- Mezzi di trasporto**
- Omologazione mezzi di trasporto
- Gestione autorizzazioni trasportatori di animali vivi
- Operatori
- Conducenti/Guardiani
- Verifica e valida autoregistrazioni
- Unità operative/Dipartimenti
- Punti di prelievo acque

Variazioni

- Proprietari / legali rappresentanti
- Dati Sedi Legali
- Sedi operative
- Mezzi di trasporto
- Autorizzazioni trasportatori di animali vivi
- Omologazioni



Rischio sanitario

- Classificazione rischio sanitario

chiudi

ANAGRAFICHE - MEZZI DI TRASPORTO

Ricerca

Nuovo inserimento/modifica



Stampa report

I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori

Estremi identificativi dell'impresa

Ragione sociale: *



Codice fiscale: *

Partita IVA:

Comune:



Mezzo di trasporto

Tipologia mezzo: *



Marca e modello: *

Targa mezzo *



Anno immatricolazione:

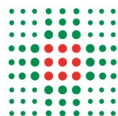
Data Atp:



Numero di telaio:

Data demolizione:

PER GLI ALLEGATI B
L'ITER SI CONCLUDE QUI



Anagrafiche

- Imprese e sedi operative
- Riconoscimenti e registrazioni sedi operative
- Attività esercitate dalle sedi operative
- Mezzi di trasporto
- Omologazione mezzi di trasporto**
- Gestione autorizzazioni trasportatori di animali vivi
- Operatori
- Conducenti/Guardiani
- Verifica e valida autoregistrazioni
- Unità operative/Dipartimenti
- Punti di prelievo acque

Variazioni

- Proprietari / legali rappresentanti
- Dati Sedi Legali
- Sedi operative
- Mezzi di trasporto
- Autorizzazioni trasportatori di animali vivi
- Omologazioni



Rischio sanitario

- Classificazione rischio sanitario

I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori

Informazioni generali

Targa :  

Data rilascio: * 

Data scadenza: * 

Autorità che rilascia l'omologazione

Codice:   

Denominazione:

Punto di lavaggio

Indirizzo : *

Comune: *  

Cap: *

Località:

Tipo di autolavaggio: * 

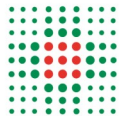
Informazioni automezzo

Automezzo attrezzato con sistema di navigazione: * 

Numero sensori controllo

AUTORIMESSA

LAVAGGIO AUTORIZZATO



Filtro per categoria animale:

Record Totali: 13



10 ▼

Nessun elemento selezionato

N.	Specie/Categoria animale	☐
1	BOVINI ADULTI	☐
2	VITELLI	☐
3	OVINI	☐
4	AGNELLI	☐
5	CAPRINI	☐
6	CAPRETTI	☐
7	SUINI	☐
8	SUINETTI	☐
9	EQUINI	☐
10	TACCHINI	☐

Informazioni relative ad altre specie non specificate nell'associazione

Altre specie: